



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Prot. n. 15.5/2020-058104 Gab

Milano, *data del protocollo*

Ai Sigg.ri Sindaci

dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano (compreso il Capoluogo)

e p.c.

Al Sig. Questore di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma
dei Carabinieri di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di Milano

Ai Sigg.ri Comandanti
delle Polizie Locali
dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano (compreso il Capoluogo)

OGGETTO: - DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68

- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 15 GIUGNO 2022

**NUOVE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 CONCERNENTI L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.**

Con Decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, e con Ordinanza del Ministro della Salute del 15 giugno u.s. (entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022) è stata disposta la proroga di alcune misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Si forniscono qui di seguito indicazioni di sintesi in ordine alle prescrizioni attualmente in vigore.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

A partire dal 15 giugno u.s. è decaduto l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 in particolari contesti, quali gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Ai sensi delle previsioni in commento, tale obbligo permane invece - sino al prossimo 30 settembre - per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Viene meno, invece, l'obbligo dei dispositivi in parola per l'accesso e l'utilizzo degli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone.

I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi sopra indicati avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

Sino al prossimo 30 settembre resta, inoltre, obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017. Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

I responsabili delle strutture in parola sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.

Restano esclusi dall'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non sussiste l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione.

OBBLIGO VACCINALE

Dallo scorso 16 giugno è decaduto l'obbligo vaccinale per:

- personale scolastico;
- personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari;
- personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale;
- ultracinquantenni.

Coloro che non hanno rispettato gli obblighi in vigore sino al 15 giugno u.s. restano tuttavia soggetti alle sanzioni già previste dall'ordinamento.

Per quanto riguarda, invece, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, nonché per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, l'obbligo vaccinale resta in vigore fino al 31 dicembre 2022.

* * * * *

Per ogni utile aggiornamento, si evidenzia l'opportunità di consultare il sito del Governo all'indirizzo <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, questo Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione.

PREFETTURA DI MILANO
17 GIU. 2022
CENTRO TLC

Il PREFETTO
(Saccone)